

Delibera n. 51/2018

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 153/2017 nei confronti di Minoan Lines S.A. - Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

L'Autorità, nella sua riunione del 16 maggio 2018

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTO** il reclamo pervenuto all'Autorità in data 24 agosto 2017 (prot. ART 5937/2017) da parte del signor Patrick Ward - titolare di un biglietto valido per il trasporto di due persone per il viaggio del 18 maggio 2017, con partenza programmata da Ancona ed arrivo previsto a Igoumenitsa (GR) – col quale lo stesso, in relazione all'avvenuta cancellazione del viaggio per sciopero, lamentava di non aver ricevuto dal vettore Minoan Lines S.A. alcuna offerta alternativa, assistenza ed informazione, richiedendo il rimborso del 50% dei biglietti, nonché delle spese sostenute per il pernottamento e i pasti;
- VISTA** la delibera n. 153/2017 del 21 dicembre 2017, con la quale si avviava, nei confronti di Minoan Lines S.A. un procedimento, ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010; con la medesima delibera si prevedeva che, all'esito del procedimento avrebbe potuto essere irrogata, per la suddetta violazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo

compreso tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 129/2015; la delibera veniva notificata: con nota prot. 9643/2017, del 22 dicembre 2017, al legale rappresentante *pro tempore* di Minoan Lines S.A., nella persona del Signor Antonis Maniadakis, domiciliato presso la Minoan Italia S.p.A.; con nota prot. 9644/2017, del 22 dicembre 2017, a Minoan Lines S.A., nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato c/o Minoan Italia S.p.A.; con nota prot. 9645/2017, del 22 dicembre 2017, a Grimaldi Euromed S.p.A. in qualità di vettore di fatto;

VISTE le memorie pervenute in data 22 gennaio 2018 da parte di Minoan Lines S.A. (prot. ART 506/2018) e Grimaldi Euromed S.p.A. (prot. 504/2018);

VISTE le richieste di informazioni e documenti inviate a Minoan Lines S.A. (prot. ART 1325/2018, del 21 febbraio 2018) e alla Capitaneria di Porto di Ancona (prot. ART 1939/2018, del 15 marzo 2018);

VISTA la nota pervenuta da Minoan Lines S.A. in data 14 marzo 2018 (prot. ART 1926/2018, prot. ART 1927/2018 e prot. ART 1929/2018, prot. ART 1928/2018 e prot. ART 1931/2018, tutte del 15 marzo 2018), integrata con nota prot. ART 2412/2018, del 30 marzo 2018;

VISTA la nota pervenuta dalla Capitaneria di Porto di Ancona (prot. ART 3335/2018, del 24 aprile 2018);

VISTA la documentazione agli atti, ed in particolare, la relazione istruttoria predisposta dal responsabile dell'Ufficio competente ai sensi dell'art. 9 del regolamento sanzionatorio;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria e in particolare che:

1. l'articolo 18 (*"Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate"*), paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, stabilisce che: "[q]uando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra:

a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento;

b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile";

2. dalla documentazione agli atti risulta la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, da parte di Minoan Lines S.A., non essendo stato adempiuto il relativo obbligo nei confronti del reclamante con riferimento ai biglietti di due passeggeri. Infatti, in disparte dalla presunta chiarezza delle indicazioni fornite dal Vettore all'Agenzia, la comunicazione trasmessa ai passeggeri (e-mail dell'Agenzia Paleologos al signor Ward del 17 maggio 2017, delle ore 19:54: prot. ART 5937/2017, del 24 agosto 2017) viola il citato articolo 18, paragrafo 1, mancando di proporre qualsiasi offerta di scelta tra trasporto alternativo e rimborso del prezzo del biglietto, non essendo del tutto menzionata tale ultima possibilità. Conseguentemente, ai sensi

dell'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, si integra la responsabilità di Minoan Lines S.A. per il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del menzionato Regolamento. Non risulta l'evidenza, invece, con riferimento al profilo di contestazione relativo al trasporto alternativo, nel momento in cui Minoan Lines S.A. ha inviato la comunicazione all'Agenzia Paleologos, della conoscenza della programmazione relativa al viaggio di un diverso Vettore (prot. ART 506/2018, del 22 gennaio 2018 e prot. ART 3335/2018, del 24 aprile 2018);

RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, nei confronti di Minoan Lines S.A., e di procedere all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 129/2015 per un importo compreso tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00);

CONSIDERATO

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a Minoan Lines S.A. per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 129 del 2015, *"nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati"*;
2. per quanto attiene alla gravità, rilevano gli effetti pregiudizievoli sui due passeggeri oggetto di reclamo che non hanno avuto la possibilità di scegliere il rimborso totale del biglietto per poter utilizzare una diversa modalità di trasporto per raggiungere la destinazione finale;
3. per quanto attiene alla reiterazione della violazione, non risultano precedenti a carico di Minoan Lines S.A.;
4. in merito alle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni, non si hanno risultanze in merito. Si segnala, tuttavia, che Minoan Lines S.A. ha offerto al signor Ward, a titolo di attenzione commerciale, il rimborso delle spese sostenute per la prima notte in hotel;
5. per quanto concerne il rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalle violazioni rispetto a quelli trasportati, esso risulta trascurabile;
6. per le considerazioni su esposte, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 2.000,00 (ii) non applicare sul predetto importo base incrementi e diminuzioni; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00);

RITENUTO

pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00);

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Minoan Lines S.A., dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
2. è irrogata, nei confronti di Minoan Lines S.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 129 del 2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 (duemila/00);
3. la sanzione di cui al precedente punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 51/2018";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato: al legale rappresentante *pro tempore* di Minoan Lines S.A., nella persona del Signor Antonis Maniadakis, domiciliato presso la Minoan Italia S.p.A.; a Minoan Lines S.A. nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato c/o Minoan Italia S.p.A.; a Grimaldi Euromed S.p.A. in qualità di vettore di fatto, nonchè pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 16 maggio 2018

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi